



COMUNE DI SAMO

89030 - Città Metropolitana di Reggio Calabria

PROT. N. 4403/2020 del 09/11/2020

ORDINANZA N.59/2020

OGGETTO: Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 (Coronavirus): Chiusura temporanea Mercato Settimanale e divieto di circolazione per i venditori ambulanti provenienti da altri comuni.

IL SINDACO

IN QUALITA' DI AUTORITA' SANITARIA LOCALE (T.U.E.L. D. Lgs. N. 267/2000);

VISTI il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 testo coordinato con la Legge di conversione del 05 marzo 2020, n. 13, il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, il D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, il D.L. 16 luglio 2020 n. 76;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella G.U. n. 190 del 30.07.2020 con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso con all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI i D.P.C.M. del 23.02.2020, del 25.02.2020, dell'01.03.2020, del 04.03.2020, del 08.03.2020, del 09.03.2020, dell'11.03.2020, del 22.03.2020, dell'01.04.2020, del 10.04.2020, del 26.04.2020, del 17.05.2020, dell'11.06.2020, del 14.07.2020, del 07.08.2020 e del 07.09.2020, aventi ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

VISTE le "Misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" adottate dalla Presidenza del consiglio dei Ministri — Dipartimento della protezione Civile — in data 04 marzo 2020 prot. n. 13524;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria n. 60 del 12.08.2020 *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per la prevenzione dei contagi connessi ai rientri nel territorio regionale delle persone fisiche."*, n. 61 del 13.08.2020 *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per la prevenzione dei contagi connessi alle attività svolte presso stabilimenti balneari, discoteche sale da ballo e locali assimilati, all'aperto o al chiuso"*, n. 65 del 08 settembre 2020 *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni attuative del DPCM 7 settembre 2020 nel territorio regionale"* e n. 68 del 25 settembre 2020 *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni inerenti l'uso di protezioni delle vie aeree e azioni di prevenzione del contagio in tutto il territorio regionale"*;

VISTO il D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/ 739 del 3 giugno 2020".

VISTO il D.P.C.M. del 13.10.2020 avete per oggetto *" Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, della legge 14 luglio 2020, n. 74, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19". (2005563) – G.U. Serie Generale n. 253 del 13.10.2020);*

VISTO il D.P.C.M. del 18.10.2020 avente ad oggetto “*ulteriori disposizioni del decreto – legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19, e del decreto – legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, della legge 14 luglio 2020, n. 74, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19 (2005563) (G.U. serie generale n. 253 del 18.10.2020);*

VISTO il decreto n. 32850 del 12.10.2020 del Ministero della Sanità e le indicazioni operative per la gestione di casi SARS – COV – 2, rapporto ISS n. 58/2020 al punto 2.2.3.;

VISTO il D.P.C.M. del 3 11.2020 avente per oggetto: *Ulteriori disposizioni del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19, e del decreto – legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19 (20°06109) G.U. Serie Generale n. 275 del 4.11.2020 – Suppl. Ordinario n. 41;*

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute del 04 novembre 2020 “*Ulteriori Misure urgenti in materia di contenimento e gestione epidemiologica da COVID – 19 (20°06144)*” G.U. – serie generale n. 276 del 05 novembre 2020;

RITENUTO necessario rispettare le misure igienico – sanitarie previste per contrastare la diffusione del COVID – 19;

CONSIDERATO che sul territorio regionale vi è stato un incremento della diffusione dei casi di COVID – 19;

PRESO ATTO che l'art. 3 comma 4, lett. B del D.P.C.M. del 3.11.2020 è stata disposta “....**la chiusura dei mercati salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari**” ed è necessario, pertanto, sospendere l'attività mercatale settimanale del settore non alimentare dalla data dell'11 novembre 2020 al 2 dicembre 2020 al fine di contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da COVID – 19;

VISTI gli artt. 50 e 54 D. Lgs. n. 267/2000;

SENTITO il Responsabile dell'U.O. Vigilanza;

D I S P O N E

- **La sospensione dell'attività mercatale settimanale del settore non alimentare dall'11 novembre al 2 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. B. del D.P.C.M. del 03 novembre 2020;**
SI DISPONE, altresì per il mercato alimentare:
- Che sia delimitata la zona di accesso alle singole postazioni ambulanti, al fine di evitare lo stazionamento o l'assembramento di persone dinanzi alle stesse;
- Che sia garantito il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- L'uso delle mascherine e di ogni altra precauzione idonea alla sicurezza e all'igiene;
- per l'accesso all'area del mercato è necessario, come disposto dalle norme, l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie – mascherina - in aggiunta alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Dispone che la presente Ordinanza venga trasmessa all'Ufficio di Vigilanza del comune, incaricata della esecuzione della stessa; al comando Stazione Carabinieri di Samo; Al Sig. Prefetto di Reggio Calabria; nonché la pubblicazione all'Albo Pretorio del comune di Samo.

Samo, lì 09.11.2020

IL SINDACO

*F.to Paolo Pulitanò**

*(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa - ex art. . 3, c.2 - D.LGS n. 39/93)